

Catania, 27 ottobre 2020

ANNO SPORTIVO 2020/2021

SAN SICILIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 16

PRATO – UNDER 14 MASCHILE

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia comunica:

Risultati incontri:

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri relativi alle gare del Campionato Under 14 maschile:

Data	Gara	Risultato	Arbitri
24/10/2020	Raccomandata – Onarmo	n.d.	Brunetto M.
25/10/2020	Galatea – Onarmo	n.d.	Bandieramonte F.

Classifica	G	V	N	P	F	S	PUNTI
Galatea	1	1	0	0	7	0	3
Maria SS. Raccomandata	1	0	0	1	0	7	0
CusUniMe	0	0	0	0	0	0	0
Don Bosco 2000	0	0	0	0	0	0	0
Onarmo	0	0	0	0	0	0	0
Ragusa	0	0	0	0	0	0	0
Valverde	0	0	0	0	0	0	0

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE SAN SICILIA

In data 27 ottobre 2020, all'esito della valutazione dei referti di gara, il Giudice Sportivo Sicilia ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

“”

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del prof. avv. Mario Tocci,

- letto il referto arbitrale dell'incontro non disputato e che si sarebbe dovuto disputare in data 24 ottobre 2020 a Giardini Naxos presso il campo di gioco *Calcarone* nell'ambito del campionato maschile *Under 14* tra le compagini *Gruppo Sportivo Maria Ss. Raccomandata Associazione Dilettantistica* da Giardini Naxos e *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania;
- considerato che, entro il tempo previsto dalle disposizioni regolamentari, la compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* non si è presentata sul terreno di

gioco, ove invece era regolarmente presente la compagine *Gruppo Sportivo Maria Ss. Raccomandata Associazione Dilettantistica*;

- analizzato il disposto del comma primo dell'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia, secondo cui: la società che rinunci alla disputa di una gara è punita con la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica e con le sanzioni dell'ammenda e dell'indennizzo;
- applicato il disposto del comma primo dell'art. 10 del Regolamento Federale di Giustizia quanto alla statuizione del punteggio della gara a favore della compagine *Gruppo Sportivo Maria Ss. Raccomandata Associazione Dilettantistica*;
- ossequiato il disposto del comma primo dell'art. 9 del Regolamento Federale di Giustizia circa la statuizione dell'ammontare dell'ammenda, da quantificare a carico della compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* e a favore della Federazione – anche alla luce delle disposizioni della Circolare Federale n. 4 dell'anno sportivo 2020/2021 – nell'importo di Euro 55,20 (cinquantacinque/20) pari al doppio del costo ipotetico della trasferta sostenuto dalla compagine rinunciataria, individuabile in Euro 27,60 (ventisette/60) quale risultante della moltiplicazione della posta di Euro 0,60 (zero/60) per chilometri 46 (quarantasei), che separano la città di Catania dal comune di Giardini Naxos;
- attuato il disposto del dell'art. 21 del Regolamento Federale di Giustizia circa la statuizione dell'ammontare dell'indennizzo spettante a carico della compagine rinunciataria e a favore dell'altra, da quantificare – per analogia con le disposizioni della Circolare Federale n. 4 dell'anno sportivo 2020/2021, in assenza di una disposizione *ad hoc* – nell'importo minimo di Euro 5,00 (cinque/00), visto che il costo ipotetico della trasferta sostenuto dalla compagine non rinunciataria non può computarsi, avendo la stessa sede legale in Giardini Naxos;
- osservato che il diritto della compagine *Gruppo Sportivo Maria Ss. Raccomandata Associazione Dilettantistica* a ricevere dalla compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* l'indennizzo di cui al combinato disposto dell'art. 21 e del comma primo dell'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia può reputarsi di natura disponibile, sicché la prima – ove volesse, spontaneamente e discrezionalmente – ha facoltà di rinunciarvi mercé apposita dichiarazione di remissione ex art. 1236 del Codice Civile;
- letto il referto arbitrale dell'incontro non disputato e che si sarebbe dovuto disputare in data 25 ottobre 2020 a Catania presso il campo di gioco *Dusmet* nell'ambito del campionato maschile *Under 14* tra le compagini *Polisportiva Galatea A.s.dilettantistica* da Catania e *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania;
- considerato che, entro il tempo previsto dalle disposizioni regolamentari, la compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* non si è presentata sul terreno di gioco, ove invece era regolarmente presente la compagine *Polisportiva Galatea A.s.dilettantistica*;
- analizzato il disposto del comma primo dell'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia, secondo cui: la società che rinunci alla disputa di una gara è punita con la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica e con le sanzioni dell'ammenda e dell'indennizzo;
- applicato il disposto del comma primo dell'art. 10 del Regolamento Federale di Giustizia quanto alla statuizione del punteggio della gara a favore della compagine *Polisportiva Galatea A.s.dilettantistica*;
- ossequiato il disposto del comma primo dell'art. 9 del Regolamento Federale di Giustizia circa la statuizione dell'ammontare dell'ammenda, da quantificare a carico della compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* e a favore della Federazione –

anche alla luce delle disposizioni della Circolare Federale n. 4 dell'anno sportivo 2020/2021 – nell'importo minimo di Euro 5,00 (cinque/00), visto che il costo ipotetico della trasferta sostenuto dalla compagine rinunciataria non può computarsi, avendo la stessa sede legale in Catania;

- attuato il disposto del dell'art. 21 del Regolamento Federale di Giustizia circa la statuizione dell'ammontare dell'indennizzo spettante a carico della compagine rinunciataria e a favore dell'altra, da quantificare – per analogia con le disposizioni della Circolare Federale n. 4 dell'anno sportivo 2020/2021, in assenza di una disposizione *ad hoc* – nell'importo minimo di Euro 5,00 (cinque/00), visto che il costo ipotetico della trasferta sostenuto dalla compagine non rinunciataria non può computarsi, avendo la stessa sede legale in Catania;
- osservato che il diritto della compagine *Polisportiva Galatea A.s.dilettantistica* a ricevere dalla compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* l'indennizzo di cui al combinato disposto dell'art. 21 e del comma primo dell'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia può reputarsi di natura disponibile, sicché la prima – ove volesse, spontaneamente e discrezionalmente – ha facoltà di rinunciarvi mercé apposita dichiarazione di remissione *ex art. 1236 del Codice Civile*;
- alla luce del combinato disposto del comma primo dell'art. 9 e della lettera *b* del comma primo dell'art. 75 del Regolamento Federale di Giustizia, che prevede l'esclusione dal campionato e l'ammenda a carico della compagine rinunciataria per due volte alla disputa di una gara ufficiale di campionato o Coppa Italia, laddove in vista del particolare momento di crisi economica internazionale tale ulteriore ammenda a carico della compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* può essere quantificata nell'importo minimo di Euro 5,00 (cinque/00);

Così dispone:

- accerta in 2-0 il risultato dell'incontro non disputato e che si sarebbe dovuto disputare in data 24 ottobre 2020 a Giardini Naxos presso il campo di gioco *Calcarone* nell'ambito del campionato maschile *Under 14* tra le compagini *Gruppo Sportivo Maria Ss. Raccomandata Associazione Dilettantistica* da Giardini Naxos e *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania;
- accerta in 2-0 il risultato dell'incontro non disputato e che si sarebbe dovuto disputare in data 25 ottobre 2020 a Catania presso il campo di gioco *Dusmet* nell'ambito del campionato maschile *Under 14* tra le compagini *Polisportiva Galatea A.s.dilettantistica* da Catania e *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania;
- ingiunge alla compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania di pagare a titolo di ammenda in favore della Federazione la somma di Euro 65,20 (sessantacinque/20);
- ingiunge alla compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania di pagare a titolo di indennizzo in favore della compagine *Gruppo Sportivo Maria Ss. Raccomandata Associazione Dilettantistica* da Giardini Naxos la somma di Euro 5,00 (cinque/00), facoltando quest'ultima – ove volesse, spontaneamente e discrezionalmente – a rinunciarvi mercé apposita dichiarazione di remissione *ex art. 1236 del Codice Civile*, da inoltrarsi tempestivamente e congiuntamente alla prima nonché al Settore Agonistico Regionale della Federazione;
- ingiunge alla compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania di pagare a titolo di indennizzo in favore della compagine *Polisportiva Galatea A.s.dilettantistica* da Catania la somma di Euro 5,00 (cinque/00), facoltando quest'ultima – ove volesse, spontaneamente e discrezionalmente – a rinunciarvi mercé apposita dichiarazione di

remissione ex art. 1236 del Codice Civile, da inoltrarsi tempestivamente e congiuntamente alla prima nonché al Settore Agonistico Regionale della Federazione;

- esclude dal campionato maschile *Under 14* del corrente anno sportivo la compagine *Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Onarmo* da Catania, salva annotazione della penalizzazione di quattro punti nell'afferente classifica, all'uopo demandando il Settore Agonistico Regionale della Federazione.

Il Giudice Sportivo (Prof. Avv. Mario Tocci)

“”

Il Responsabile S.A.R. Sicilia
(Giuseppe Sorbello)

